

# Decreto federale

## che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

del 24 marzo 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione del 20 novembre 1989<sup>3</sup> sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

### **Art. 2**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### *1. Codice penale<sup>4</sup>*

##### *Art. 5 cpv. 1 lett. a<sup>5</sup>*

<sup>1</sup> Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di 18 anni;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 2513

<sup>3</sup> RS 0.107

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> Nel tenore della modifica del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535).

*Art. 70<sup>6</sup> cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001<sup>8</sup> e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.<sup>9</sup>

*Art. 182*

Tratta di esseri umani

<sup>1</sup> Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione<sup>10</sup>. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

<sup>2</sup> Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione<sup>11</sup>.

<sup>3</sup> In ogni caso è pronunciata anche la multa<sup>12</sup>.

<sup>4</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero. L'articolo 6<sup>bis</sup> è applicabile<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Nel tenore del diritto vigente il 24 marzo 2006.

<sup>7</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) l'art. 70 cpv. 2 diventerà art. 97 cpv. 2.

<sup>8</sup> RU **2002** 2993

<sup>9</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) l'art. 70 cpv. 4 diventerà art. 97 cpv. 4.

<sup>10</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

<sup>11</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno».

<sup>12</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è pronunciata anche una pena pecuniaria».

<sup>13</sup> All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU **2006** 3535) il capoverso 4, secondo periodo, avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».

*Art. 196*

*Abrogato*

*2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>14</sup> sull'inchiesta mascherata*

*Art. 4 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

- a. articoli 111, 112, 122, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 182–185, 187, 188, 191, 192, 195, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226–228, 231–234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260<sup>bis</sup>, 260<sup>ter</sup>, 264–266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305<sup>bis</sup> numero 2, 310, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> e 322<sup>septies</sup> del Codice penale<sup>15</sup>;

*3. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>16</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni*

*Art. 3 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180–183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260<sup>bis</sup>–260<sup>quinquies</sup>, 264–266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> e 322<sup>septies</sup> del Codice penale (CP)<sup>17</sup>;

<sup>14</sup> RS 312.8

<sup>15</sup> RS 311.0

<sup>16</sup> RS 780.1

<sup>17</sup> RS 311.0

---

### Art. 3

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak  
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Rolf Büttiker  
Il segretario: Christoph Lanz

#### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° dicembre 2006.<sup>19</sup>

29 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>18</sup> FF **2006** 3385

<sup>19</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 28 nov. 2006.